

Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni dell'Università Roma Tre

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità del funzionamento e l'attività del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (di seguito Comitato) dell'Università degli Studi Roma Tre istituito con D.R. n. 507/2015 ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. n. 165/2001 (come modificato dall'art. 21 della L. n. 183/2010) e della Direttiva emanata dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità del 4 marzo 2011, nonché dell'art. 20, comma 5, dello Statuto dell'Ateneo, emanato con D.R. n. 1366/2013, dell'art. 14, comma 2, del Regolamento Generale di Ateneo e del Regolamento per la designazione e l'elezione dei componenti del CUG, approvato dagli organi collegiali in data 19 e 20 maggio 2014.

2. Il Comitato assume le funzioni del Comitato Pari Opportunità di Roma Tre.

Art. 2

Composizione

1. Ai sensi degli artt. 2 e 7 del Regolamento per la designazione e l'elezione dei componenti del CUG e dell'art. 20 dello Statuto di Ateneo, il Comitato è così composto:

- a. componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative presenti in Ateneo in modo da assicurare un componente per ciascuna di tali organizzazioni sindacali, ai sensi degli artt. 40 e 43 del d.lgs. n. 165/2001, individuati tra il personale docente e personale Tecnico Amministrativo e Bibliotecario (TAB) di ruolo dell'Ateneo e dai loro supplenti;

- b. un pari numero di rappresentanti dell'Ateneo, equamente ripartiti ed eletti tra il personale docente e TAB, con rappresentanza paritaria tra i generi;
 - c. un numero pari al 15% del numero totale dei componenti del Comitato, arrotondato all'intero superiore, in rappresentanza delle studentesse e degli studenti;
 - d. un Presidente del Comitato, scelto tra i docenti di ruolo dell'Ateneo e non rientrante tra i docenti candidati o designati dalle organizzazioni sindacali, e nominato dal Rettore.
2. Per i componenti designati dalle organizzazioni sindacali sono previsti componenti supplenti. I componenti supplenti possono partecipare alle riunioni del Comitato solo in caso di assenza del componentedesignato. I componenti designati hanno l'obbligo di informare puntualmente i rispettivi supplenti sulle attività svolte dal Comitato.
3. Nomina, designazione, durata dei mandati, rinnovo dei mandati, decadenza dei membri, incompatibilità, cessazione sono disciplinati dal Regolamento per la designazione e l'elezione dei componenti del CUG.

Art. 3

Compiti del Comitato

1. Al Comitato sono attribuiti compiti propositivi, consultivi e di verifica in ordine all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e al miglioramento dell'efficienza delle prestazioni collegate alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo, e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per le lavoratrici, i lavoratori, le studentesse e gli studenti, tra le quali genere, orientamento sessuale, origine etnica, religione, lingua, convinzioni personali e politiche, condizioni di disabilità ed età.

Il Comitato esercita i compiti che, ai sensi dell'art.57, comma 1, del d.lgs n.165/2001 (così come modificato dall'art.21 della L. n. 183/2010), la legge, la Direttiva emanata dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità del 4 marzo 2011, i contratti collettivi o altre disposizioni demandavano in precedenza ai Comitati per le Pari Opportunità e ai Comitati paritetici sul fenomeno del *mobbing*.

2. Al Comitato spettano funzioni propositive. In quest'ambito l'attività del Comitato è rivolta a:

- a. formulare piani di azioni positive a favore delle lavoratrici, dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti e individuare le misure idonee a favorire il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- b. promuovere iniziative volte ad attuare le direttive dell'Unione Europea per l'affermazione nell'ambiente di lavoro della pari dignità delle persone;
- c. diffondere la cultura delle pari opportunità, attraverso la divulgazione di informazioni e la sensibilizzazione su queste tematiche anche mediante la valorizzazione degli studi di genere e lo svolgimento di studi a carattere scientifico, formativo e culturale;
- d. promuovere e potenziare ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione vita privata/lavoro a favore delle lavoratrici, dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti;
- e. promuovere indagini conoscitive e analisi necessarie a individuare misure atte a creare effettive condizioni di parità sia tra le lavoratrici e i lavoratori sia tra le studentesse e gli studenti dell'Ateneo;
- f. promuovere iniziative volte a dare attuazione a risoluzioni e direttive dell'Unione Europea per rimuovere comportamenti lesivi delle libertà personali, ivi compresi quelli relativi alle molestie sessuali;

- g. proporre azioni e progetti volti a favorire condizioni di benessere lavorativo e un migliore utilizzo delle risorse umane;
- h. proporre azioni e progetti al fine di rimuovere ogni discriminazione e l'instaurarsi di una cultura di rispetto della dignità delle lavoratrici, dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti, contro l'insorgere di ogni forma di violenza sessuale, morale o psicologica – *mobbing* in tutte le sue declinazioni;
- i. propone indagini di clima e progetti di analisi e valutazione della salute e sicurezza delle lavoratrici, dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti.

3. Al Comitato spettano funzioni consultive. Come previsto dalla normativa, il Comitato deve essere invitato a formulare pareri su:

- a. progetti di riorganizzazione dell'Ateneo per quanto attiene le ricadute su benessere di chi lavora e studia, pari opportunità ed eventuali discriminazioni;
- b. piani di formazione e sviluppo professionale del personale;
- c. orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione;
- d. criteri di valutazione del personale;
- e. contrattazione integrativa sui temi che rientrano nelle proprie competenze;
- f. progetti per l'erogazione di servizi migliorativi delle condizioni di vita e lavoro del personale, delle studentesse e degli studenti.

4. Al Comitato spettano compiti di verifica. In quest'ambito il Comitato esamina:

- a. i risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità;
- b. gli esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo;

- c. gli esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro – *mobbing* in tutte le sue declinazioni;
- d. i fatti segnalati riguardanti azioni di discriminazione diretta e indiretta, violenze sessuali, morali o psicologiche e formula proposte e misure atte a rimuoverle;
- e. gli esiti delle azioni volte a eliminare ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione, alla lingua, nell'accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro e di studio, nella formazione professionale, negli avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro.

5. Il Comitato s'impegna a rendere noti periodicamente tramite gli appositi canali di comunicazione (sito, newsletter, mailing list di Ateneo) i contenuti del lavoro svolto e i risultati emersi. Promuove, altresì, la divulgazione dei risultati tramite convegni e pubblicazioni.

Art. 4

Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante del Comitato e ne coordina l'attività.

2. Il Presidente:

- a. convoca e presiede le sedute del Comitato;
- b. predispone l'ordine del giorno delle sedute, anche sulla base delle indicazioni dei componenti;
- c. cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte;
- d. cura, entro il 30 marzo di ogni anno, la stesura della relazione annuale di cui all'art. 7 comma 8;
- e. nomina il Vice Presidente tra i componenti del Comitato, che lo rappresenta in caso di assenza o impedimento o su delega espressa;

f. assegna annualmente, sentito il Comitato, le funzioni di Segretario a un suo componente.

3. Il Presidente provvede affinché l'attività del Comitato si svolga in stretto raccordo con i competenti organi dell'Ateneo secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

Art. 5

Il Segretario

1. Il Segretario:

- a. cura l'invio, tramite la posta elettronica, delle convocazioni e del materiale relativo agli argomenti delle riunioni ai sensi del successivo art. 6;
- b. tiene l'archivio del Comitato;
- c. redige il verbale di ogni seduta;
- d. mantiene rapporti con l'Amministrazione, qualora necessario, per l'espletamento delle sue funzioni.

2. La nomina ha la durata di un anno e in caso di sua assenza il verbale viene redatto a rotazione tra i presenti.

Art. 6

Modalità di funzionamento

1. Il Comitato si riunisce in via ordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno e comunque di norma ogni due mesi. Il Comitato deve essere convocato in via straordinaria qualora ne facciano richiesta scritta almeno 4 suoi componenti.
2. Il Comitato è convocato dal Presidente e la convocazione deve essere inviata a tutti componenti effettivi e per conoscenza ai componenti supplenti a mezzo posta elettronica, almeno 5 giorni prima della riunione ordinaria e almeno 24 ore prima nei casi di convocazione straordinaria.
3. La convocazione, inviata secondo le modalità previste dal comma 2, deve

contenere gli argomenti all'ordine del giorno della riunione, nonché la documentazione strettamente necessaria per la trattazione dei relativi argomenti. L'ordine del giorno è predisposto dal Presidente, sentiti i componenti. L'ordine del giorno è integrato con l'aggiunta di nuovi argomenti su richiesta scritta di almeno 4 componenti che pervenga entro 48 ore dalla riunione.

4. Il Comitato può validamente deliberare quando sia presente la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto. Hanno diritto al voto i componenti legittimamente presenti alla riunione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti palesi espressi dai presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. I componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni devono darne tempestiva comunicazione al Presidente, al Segretario e al componente supplente, ove previsto. Le deliberazioni approvate sono inoltrate agli uffici e agli organi per la relativa competenza.
5. Le riunioni del Comitato devono essere verbalizzate in forma sintetica e il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario. All'inizio di ogni seduta viene approvato il verbale della seduta precedente. Una copia del verbale approvato viene trasmessa agli organi competenti e pubblicata sul sito web del Comitato. I verbali delle sedute vengono inviati, a cura del Segretario, anche ai componenti supplenti al fine di favorire il loro costante aggiornamento sui temi trattati.
6. Il Comitato può organizzare la propria attività in gruppi di lavoro. I gruppi di lavoro operano per obiettivi e hanno durata annuale rinnovabile. Il numero e la composizione dei gruppi di lavoro sono deliberati dal Comitato. La composizione dei gruppi di lavoro avviene su base volontaria, ma nel rispetto di un'equa distribuzione dei compiti. Il gruppo di lavoro individua un coordinatore che si occupa di organizzare i lavori, ivi comprese le convocazioni dei componenti. Il coordinatore deve periodicamente relazionare al Comitato in merito all'avanzamento dei lavori nonché ai risultati raggiunti.
7. Il Comitato può avvalersi della collaborazione di esperti esterni i quali

potranno partecipare alle sedute senza diritto di voto.

Art.7

Rapporti con l'Ateneo

1. Il Comitato opera in stretto raccordo con il vertice amministrativo dell'Ateneo ed esercita le proprie funzioni utilizzando le risorse umane e strumentali, idonee a garantire le finalità previste dalla legge, che l'amministrazione metterà a tal fine a disposizione, anche sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi vigenti.
2. Il Comitato può chiedere all'Ateneo l'accesso agli atti e ai documenti, nonché informazioni e dati statistici, nei limiti delle materie di propria competenza.
3. L'amministrazione dell'Ateneo consulta preventivamente il Comitato, ogni qualvolta saranno adottati atti interni nelle materie di competenza.
4. Il Comitato vigila sull'osservanza degli obblighi gravanti sull'Ateneo, previsti dalla normativa vigente.
5. L'Ateneo assicura l'informazione costante circa l'attività del Comitato, predisponendo anche un apposito spazio nel sito di Ateneo.
6. Per la realizzazione delle attività di sua competenza il Comitato, si raccorda, qualora necessario, con i delegati del Rettore, gli organi interni all'Ateneo e gli uffici competenti.
7. Le proposte di misure atte a creare effettive condizioni di miglioramento formulate dal Comitato potranno formare oggetto di esame nella contrattazione integrativa tra l'Ateneo e le organizzazioni sindacali.
8. Entro il 30 marzo di ogni anno, il Comitato redige una relazione sulla situazione del personale riferita all'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali sul luogo di lavoro e di studio, avvalendosi di dati e informazioni forniti dall'Ateneo. Tale relazione, approvata con il voto di almeno due terzi dei componenti, sarà trasmessa al Rettore e presentata al Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione.

Art 8

Rapporti con altri organismi

1. Il Comitato si raccorda, qualora necessario, con i sotto indicati organismi esterni indicati dalla direttiva del 4 marzo 2011:

- a. Ufficio Consigliere/a Nazionale di Parità istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali anche attraverso il raccordo con l'Osservatorio inter-istituzionale sulle buone prassi e la contrattazione decentrata;
- b. Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali – UNAR, istituito presso il Dip.to Pari Opportunità.

2. Il Comitato intrattiene e sviluppa rapporti con i CUG istituiti presso le Pubbliche Amministrazioni e con le Associazioni che li coordinano.

Art 9

Risorse e strumenti

1. Il Comitato dispone di risorse umane, economiche, spazi e strumenti necessari allo svolgimento della propria attività.
2. In particolare, l'Ateneo assegna la sede, uno spazio dedicato sul sito web, un indirizzo istituzionale di posta elettronica e il supporto amministrativo per le attività di segreteria.
3. Il Comitato per specifiche esigenze progettuali può accedere a fonti di finanziamento esterne all'Ateneo, partecipando, ad esempio, a progetti nazionali e internazionali.
4. Per la comunicazione con organismi interni ed esterni e con le lavoratrici, i lavoratori, le studentesse e gli studenti il Comitato si avvale dei canali di comunicazione di cui al comma 2.

Art 10

Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento, approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di

Amministrazione ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Generale di Ateneo, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo.

2. Le modifiche al Regolamento sono approvate dalla maggioranza assoluta dei componenti del Comitato e sono adottate con le medesime modalità di cui al comma 1.
3. Per ogni altra disposizione non prevista dal presente Regolamento si applica la normativa vigente.